

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

(S.O. n. 4/L alla Gazz. Uff. n. 5 dell'8 gennaio 1998)

**Art. 11**

*Altre violazioni in materia di imposte dirette e  
di imposta sul valore aggiunto [\(1\)](#)*

**Versione:** 4

**Modificativo:** D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - L. 24 novembre 2003, n. 326

**Decorrenza:** 2 ottobre 2003 - 26 novembre 2003

**Entrata in vigore:**

1° aprile 1998

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; [\(2\)](#)

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; [\(2\)](#)

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli [articoli 3 e 5](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[3. ...]

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'[articolo 50](#), comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'[articolo 1](#) della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni [\(3\)](#).

**[6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione**

amministrativa da lire centomila a lire due milioni (3).] (4)

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'[articolo 53](#), comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

---

**Note:**

(1) Circa la disciplina sanzionatoria precedente si vedano:

- l'[art. 53](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'[art. 47](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'[art. 8](#), quinto comma, L. 10 maggio 1976, n. 249, e l'[art. 2](#), terzo comma, L. 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata esibizione del documento (scontrino o ricevuta fiscale) da parte del destinatario;
- l'[art. 2](#), comma 6-bis, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, per l'ipotesi di compensazioni di partite in violazione alle previsioni del codice civile o in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto;
- l'[art. 13](#), comma 2, L. 5 ottobre 1991, n. 317 per la sanzione applicabile in caso di revoca delle agevolazioni;
- l'[art. 34](#) ("*Elenchi riepilogativi*"), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, per le violazioni relative agli elenchi INTRASTAT.

(2) Vedasi:

- l'[art. 8-bis](#) ("*Comunicazione dati Iva*"), comma 6, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- l'[art. 37](#), commi 29 e 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#).

(3) Vedasi gli [artt. 16](#) e [16-bis](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(4) Comma abrogato dall'[art. 33](#), comma 10, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, [n. 326](#), in vigore dal 26 novembre 2003.